

## **AGGIORNAMENTO ED ERRATA CORRIGE DEL PRONTUARIO DI POLIZIA AMBIENTALE**

E' stato pubblicato, come preannunciato da specifico comunicato ministeriale, nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2011 – recante “Proroga del termine di cui all'art. 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”.

La proroga dell’entrata in vigore del Sistri viene gradualizzata secondo 5 fasi:

Il termine è prorogato **al 1° settembre 2011** per i seguenti soggetti:

- a) i produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno più di 500 dipendenti;
- b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno più di 500 dipendenti;
- c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;
- d) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti e i commercianti e gli intermediari di rifiuti.

Il termine è prorogato **al 1° ottobre 2011** per i seguenti soggetti:

- a) i produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno da 251 a 500 dipendenti;
- b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
- c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania.

Il termine è prorogato **al 2 novembre 2011** per i seguenti soggetti:

- a) i produttori di rifiuti speciali pericolosi, che hanno da 51 a 250 dipendenti;
- b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti.

Il termine è prorogato **al 1° dicembre 2011** per:

- a) i produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno da 11 a 50 dipendenti;

- b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;
- c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate.

Il termine è prorogato **al 2 gennaio 2012** per i produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti.

E nel frattempo come comportarsi con quella vuoto normativo e sanzionatorio che si è creato rispetto al possesso del formulario di identificazione durante il trasporto dei rifiuti? Rispetto alla zona grigia che si è creata tra le disposizioni del Sistri che dovranno entrare in vigore e le disposizioni transitorie che non governano le possibili violazioni legate al trasporto dei rifiuti, il nuovo decreto ministeriale 26 maggio 2011 ha previsto nel preambolo al decreto stesso che, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità, *“.....tutti i soggetti comunque tenuti all'iscrizione al SISTRI sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sono soggetti alle relative sanzioni”*. Questa disposizione non contribuisce, a mo' modesto avviso, a chiarire la situazione che si è generata in quanto le disposizioni legate all'obbligo della tenuta del formulario di identificazione nel testo vigente sono solamente previste per i soggetti che non sono obbligati alla tenuta del Sistri. Occorreva probabilmente far rivivere le disposizioni abrogate fino all'entrata in vigore operativa del nuovo sistema Sistri.

**- Si cancellano i riquadri di pag 70 e pg. 71 denominati rispettivamente “Formulario di identificazione incompleto o inesatto riferito a rifiuti pericolosi” e “Formulario di identificazione incompleto riferito a rifiuti pericolosi”.**